



AVV. GIOVANNI POSIO
NOTAIO

N.11600 Repertorio

N.6003 di Racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventitré marzo duemilaventiquattro (23.3.2024), alle ore 14,40 (quattordici e quaranta).

In Travagliato (BS), presso il teatro Micheletti, in Via Vittorio Emanuele II n. 28.

Avanti a me Avv. GIOVANNI POSIO Notaio residente in Brescia iscritto al Collegio Notarile di Brescia è presente il signor:

PAGLIARINI GABRIELE, nato a Brescia (BS) l'11 novembre 1977, domiciliato per la carica a Brescia (BS), Piazzetta Avis n.1,

cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il comparso signor Pagliarini Gabriele, nella sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo della "**AVIS PROVINCIALE BRESCIA, ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ODV**", con sede a Brescia (BS), Piazzetta Avis n.1, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia e Codice Fiscale 98047730175, Partita I.V.A. 03262470986, associazione riconosciuta e iscritta al R.U.N.T.S. in data 10 marzo 2023, mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora, a seguito di avviso del 6 marzo 2024 prot. n.39/2024 GP/at, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione indetta per il 22 marzo 2024 alle ore 22.00, l'assemblea di parte straordinaria di detta associazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

"Lettura, discussione e approvazione modifica Statuto Provinciale".

Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto dello svolgimento dell'assemblea come segue:

a norma dell'articolo 13 comma 2 dello statuto sociale, nella sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo, assume la presidenza dell'assemblea il comparso signor Pagliarini Gabriele il quale, confermatomi quale redattore del presente verbale, constata e dà atto:

- che del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre ad esso comparente, n. 19 (diciannove) Consiglieri, quali meglio ed analiticamente risultano dal foglio presenze che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

- che dell'organo di controllo è presente il Dott. Galuppini Antonio;

- che sono presenti n. 25748 (venticinquemilasettecentoquarantotto) soci, su un totale di n. 37413 (trentasettemilaquattrocentotredici) soci aventi diritto al voto, quali meglio ed analiticamente risultano dall'elenco dei partecipanti che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B";

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità di cui all'articolo 9 comma 6 dello statuto;

- che si è provveduto ad ogni adempimento di legge e di statuto;

- che, ai sensi dell'art. 9 comma 7 dello statuto sociale: "In prima convocazione l'Assemblea Provinciale è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell'art. 5; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra";

REGISTRATO A

BRESCIA

Il 05 aprile 2024

al n. 15964 serie 1T

Euro 200,00

- che, ai sensi dell'art. 9 comma 9 dello statuto sociale: "Per deliberare le modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; in terza convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione, da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza di almeno il due per cento degli associati; la proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.";

- che, ai sensi dell'art.9 comma 1 e 2 dello statuto sociale: "L'Assemblea Provinciale degli Associati è composta dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee Comunali ed equiparate. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell'Assemblea Provinciale ordinaria dell'anno successivo. Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il Presidente e legale rappresentante se trattasi persona giuridica".

Ciò constatato il Presidente dichiara regolarmente costituita l'assemblea dei soci per deliberare le modifiche al testo di statuto.

Dichiara altresì di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti e pertanto apre la discussione.

Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno di parte straordinaria, il Presidente, in base a quanto proposto dall'intero Consiglio Direttivo Provinciale, espone all'assemblea le ragioni di opportunità che consigliano di variare gli articoli 9 e 11 del vigente statuto sociale al fine di consentire la partecipazione alle riunioni dell'assemblea provinciale degli associati e al consiglio direttivo provinciale anche tramite modalità virtuali, in conformità a quanto già previsto al comma 13 dell'articolo 9 dello statuto; nonché al fine di attribuire al Consiglio Direttivo Provinciale la competenza per l'approvazione del Bilancio Sociale, introducendo un ulteriore comma all'articolo 11 dello statuto sociale.

Nessuno prendendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette ai voti per alzata di mano il seguente testo di deliberazione.

"L'assemblea della "AVIS PROVINCIALE BRESCIA, ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ODV" delibera:

1) Di modificare gli articoli 9 e 11 dello statuto vigente in conformità alle proposte del Presidente, sostituendoli con i seguenti nuovi testi:—

"ART. 9 - L'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI—

c.1 L'Assemblea Provinciale degli Associati è composta dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee Comunali ed equiparate. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell'Assemblea Provinciale ordinaria dell'anno successivo.

c.2 Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il si-

stema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il Presidente e legale rappresentante se trattasi persona giuridica.——

c.3 Il Presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia temporaneamente impedito a partecipare alla Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi del comma 4 dell'art. 5.——

c.4 L'Assemblea Provinciale degli Associati si riunisce, anche mediante modalità virtuali, in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Provinciale e la ratifica del preventivo finanziario, già approvato dal Consiglio medesimo.——

c.5 L'Assemblea, anche mediante modalità virtuali, si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Provinciale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dall'Addetto contabile e di bilancio/dal Presidente dell'Organo di controllo.——

c.6 L'Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.——

c.7 In prima convocazione l'Assemblea Provinciale è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell'art. 5; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra. In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.——

c.8 Per dichiarare la decadenza dell'intero Consiglio Provinciale occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell'Assemblea Provinciale. La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del presente articolo.——

c.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione Provinciale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell'Assemblea Provinciale. Per deliberare le modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; in terza convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione, da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza di almeno il due per cento degli associati; la proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.——

c.10 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.——

c.11 Alla Assemblea Provinciale degli Associati partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, i compo-

nenti dell'Organo di controllo/l'Addetto contabile e di bilancio e i Consiglieri Regionali della stessa Avis Provinciale se non delegati. —

c.12 Della convocazione della Assemblea Provinciale viene data comunicazione all'Avis Regionale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante. —

c.13 Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.". —

"ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE —

c.1 Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da un minimo di 5 membri, eletti dall'Assemblea Provinciale degli Associati nel numero deliberato dall'Assemblea dell'anno precedente a quella del rinnovo delle cariche associative, purché in numero dispari. —

c.2 Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge al proprio interno il Presidente, e su proposta del Presidente medesimo, uno o due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario, il Segretario e il Tesoriere i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza. —

c.3 L'Ufficio di Presidenza, nonché i componenti, eletti all'interno del Consiglio Provinciale su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all'art. 12 del presente Statuto. —

c.4 Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce, anche mediante modalità virtuali, in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 28 febbraio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale degli Associati nei termini di cui al 4° comma dell'art. 9 e in via straordinaria, anche mediante modalità virtuali, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda l'Addetto contabile e di bilancio/Organo di controllo. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea Provinciale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate. —

c.5 La convocazione del Consiglio Provinciale viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima. —

c.6 Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. —

c.7 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, della quale viene preso atto con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza. —

c.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti,

fatta eccezione per quella di proposta all'Assemblea Generale degli Associati dell'Avis Nazionale circa l'espulsione di un'Avis Comunale, di base – o equiparate – ovvero per quella di proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al precedente comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri.

c.11 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.

c.12 Al Consiglio Direttivo Provinciale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Provinciale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle deliberazioni di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno nominare un Direttore Generale, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.

c.13 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Provinciale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al comma 5 del presente articolo, si applica la lett. c) del 2° comma dell'art. 13.

c.14 I poteri del Consiglio Direttivo Provinciale possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo.

c.15 Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo Provinciale delibera e approva il proprio Bilancio Sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017 e sue successive integrazioni."

2) Di conferire mandato al Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione ed altresì al Vice Presidente, con firma libera e disgiunta tra loro, per l'attuazione della presente delibera, con i più ampi poteri." – Il Presidente dà quindi atto che la sopraindicata delibera viene approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea per il primo punto di parte straordinaria alle ore 15,30 (quindici e trenta).

Viene allegato al presente atto sotto la lettera "C" il testo dello statuto

aggiornato in dipendenza delle sopra deliberate modifiche. _____

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico dell'Associazione con precisazione che ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo Settore il presente è esente da imposta di bollo e soggetto ad imposta fissa di registro. _____

Il comparso trovandosi nelle condizioni di legge mi dispensa dalla lettura di quanto allegato. _____

_____ Il presente è stato da me Notaio letto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 15,40 (quindici e quaranta). _____

Scritto da persona di mia fiducia sotto mia direzione e completato a mano da me Notaio, occupa due fogli per cinque pagine e fin qui della sesta. _____

Omessa la lettura di quanto allegato per la dispensa soprafatta. _____

FIRMATO: _____

PAGLIARINI GABRIELE _____

Giovanni Posio Notaio Sigillo _____

Carica	COGNOME	NOME	FIRMA
Presidente	Pagliarini	Gabriele	
Vice Presidente Vicario	Simonini	Stefano	
Vice Presidente	Spada	Luigi	
Amministratore	Piovani	Francesco	
Vice Amministratore	Mori	Tatiana	
Segretario	Seneci	Patrizia	
Consigliere Provinciale	Baldo	Marianna	
Consigliere Provinciale	Banalotti	G. Luca	
Consigliere Provinciale	Bontempi	Paolo	
Consigliere Provinciale	Briola	Dr. G. Pietro	
Consigliere Provinciale	Gogna	G. Pietro	
Consigliere Provinciale	Lioni	Berardo	
Consigliere Provinciale	Martinelli	Silvia	
Consigliere Provinciale	Montini	Daris	
Consigliere Provinciale	Opici	Luca	
Consigliere Provinciale	Pialorsi	Matteo	
Consigliere Provinciale	Piovanelli	Chiara	
Consigliere Provinciale	Ravani	Marcello	
Consigliere Provinciale	Rizzardi	Angelo	
Consigliere Provinciale	Rossetti	Carlo	
Consigliere Provinciale	Svanera	Sara	
Consigliere Provinciale	Taboni	Mina	
Consigliere Provinciale	Tebaldini	Arturo	
Consigliere Provinciale	Tosadori	Enrico	
Consigliere Provinciale	Zanotti	Pierantonio	
Revisore legale dei conti-Organo di controllo monocratico	Galuppini	Dott. Antonio	





**Provinciale
Brescia**

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE ODV

Piazzetta Avis, 1

25124 Brescia

Tel. 030/3514411

Fax 030/3514490

C.F. 98047730175

www.avisprovincialebrescia.it

e-mail: info@avisprovincialebrescia.it

pec: avisprovincialebrescia@raccomandata-ar.com

**VERBALE DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI
ASSEMBLEA DELL'ANNO 2024**

2ª RIUNIONE

(Giorno dell'assemblea)

Il giorno 23 marzo 2024 alle ore 14:30 a Travagliato presso il Teatro Micheletti – via V. Emanuele II° 28 si è riunita la Commissione Verifica Poteri per l'Assemblea dell'anno 2024 dell'AVIS Provinciale di Brescia, per il completamento dei lavori iniziati il 18 marzo 2024.

Sono presenti i Signori:

Zaltieri Vincenzo

Zanola Francesco

Paletti Davide

Begni Silvia

Assenti giustificati i Signori:

Presiede il Sig. Zanola Francesco.

La Commissione, verificato che il numero totale dei soci aventi diritto a partecipare all'assemblea provinciale è pari a:

N. 135 delegati di soci persone fisiche con deleghe piene, che rappresentano	N. 27.000 soci
N. 102 delegati di soci persone fisiche con resti, che rappresentano	N. 10.311 soci
Soci persone giuridiche (AVIS Comunali e di Base)	N. 102
Totale soci	N. 37.413

La Commissione attesta che all'inizio dei lavori assembleari, in seconda convocazione, sono presenti, come da prospetto "Allegato A":

N. 82 delegati di soci persone fisiche con deleghe piene, che rappresentano	N. 17802 soci
N. 76 delegati di soci persone fisiche con resti, che rappresentano	N. 7867 soci
Soci persone giuridiche	N. 74
Deleghe di soci persone giuridiche presentate	N. 7
Totale soci presenti o rappresentati per delega	N. 25748

La Commissione verifica le condizioni stabilite di cui all'art. 9, comma 7, dello Statuto Provinciale e comunica al Presidente dell'assemblea l'esito delle proprie verifiche dichiarando la validità dell'assemblea.

La Commissione inoltre attesta che hanno diritto a partecipare all'assemblea provinciale e al voto le Avis Comunali e di Base, nonché i relativi delegati di soci persone fisiche, di cui al sopra indicato prospetto "Allegato A".

La Commissione infine, verificate le condizioni di cui all'art. 5, comma 6, dello Statuto dell'AVIS Regionale Lombardia, attesta che all'Assemblea della stessa AVIS Regionale hanno diritto a partecipare:

n. 25 delegati, in rappresentanza di n. 37.311 soci persone fisiche, di cui:

n. 24 delegati con delega piena (pari a 1.500 voti per ciascuna delega), per un totale di 36.000 voti

n. 1 delegato con 1.311 voti residui

Il Presidente dell'AVIS Provinciale, in qualità di socio persona giuridica

N. 102 Presidenti delle Avis Comunali o di Base della provincia, in qualità di soci persone giuridiche.

La Commissione chiude i suoi lavori alle ore 15.28 del giorno 23/03/2024 e resta a disposizione dell'Assemblea Provinciale fino alla chiusura dei lavori.

Letto e sottoscritto.

Il Presidente



I Componenti



STATUTO AVIS PROVINCIALE

Statuto dell’AVIS PROVINCIALE di BRESCIA

Sommario

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE.....	2
ART. 2 - SCOPI SOCIALI.....	2
ART. 3 - ATTIVITÀ.....	3
ART. 4 - SOCI.....	3
ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA.....	4
ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.....	4
ART. 7 - ALBO PROVINCIALE DEI BENEMERITI.....	4
ART. 8 - ORGANI.....	4
ART. 9 - L’ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI.....	5
ART. 10 - COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI.....	5
ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE.....	6
ART. 12 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO.....	7
ART. 13 - IL PRESIDENTE.....	8
ART. 14 - ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO.....	8
ART. 15 - L’ORGANO DI CONTROLLO.....	8
ART. 16 - PATRIMONIO.....	9
ART. 17 - RISORSE.....	9
ART. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO.....	9
ART. 19 - LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE.....	10
ART. 20 - CARICHE.....	10
ART. 21 - ESTINZIONE O SCIoglimento.....	10
ART. 22 - RINVIO.....	11
ART. 23 - NORMA TRANSITORIA.....	11

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

- c.1** L'Associazione "Avis Provinciale di Brescia" della Provincia di Brescia, Organizzazione di Volontariato OdV, è costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue ed emocomponenti e dalle Associazioni Comunali, di base ed equiparate di appartenenza. L'acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- c.2** L'Avis Provinciale di Brescia ha sede legale attualmente in Brescia, Piazzetta Avis n. 1 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito della Provincia di Brescia. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.
- c.3** L'Avis Provinciale di Brescia, che aderisce all'AVIS Nazionale nonché all'Avis Regionale - o equiparata - sovraordinata, è dotata di piena autonomia: giuridica, patrimoniale e processuale rispetto all'AVIS Nazionale e Regionale - o equiparata - medesima.
- c.4** L'Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) 'AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale', ai sensi del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 agosto 2017, n.117). La perdita della qualifica di socio della Rete Associativa per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l'Associazione l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l'obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento; in ogni caso, l'efficacia della perdita della qualifica decorre dall'effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell'associazione.

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

- c.1** L'Avis Provinciale di Brescia è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.
- c.2** L'Avis Provinciale ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero o di una sua frazione, volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale d'appartenenza valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
- c.3** Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali, con quelli dell'Avis Nazionale e dell'Avis Regionale – e/o equiparata, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:
- a)** Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
 - b)** Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
 - c)** Promuovere l'informazione, l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
 - d)** Promuovere un'adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio Provinciale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;
 - e)** Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole a livello Provinciale;
 - f)** Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo a livello provinciale, anche attraverso progetti di Servizio Civile;
 - g)** Può promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
 - h)** Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto.



c.4 La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali di AVIS sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

ART. 3 - ATTIVITÀ

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Avis Provinciale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 dello statuto nazionale, - coordinandosi con la stessa AVIS Nazionale e con l'Avis Regionale o equiparata sovraordinata nonché con le Istituzioni Pubbliche territoriali competenti, svolge nei confronti delle associazioni che la costituiscono, una funzione di indirizzo, di coordinamento, verifica e controllo per il raggiungimento degli obiettivi associativi, rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, di livello Provinciale.

c.2 In particolare, ai propri fini l'Avis Provinciale svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal Regolamento nazionale.

In particolare svolge le seguenti attività:

- a) Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello Provinciale, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l'associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello Provinciale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l'attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio Provinciale;
- b) Partecipa all'elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento;
- c) Promuove e organizza campagne provinciali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
- d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
- e) Coordina il flusso informativo a livello provinciale;
- f) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- g) Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
- h) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
- i) Attività di chiamata (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);
- j) Attività di raccolta (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);

L'Avis Provinciale per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

c.3 L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, di cui ai precedenti comma 1 e 2, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

c.4 L'Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.

ART. 4 - SOCI

- c.1 Ai sensi dell'art. 1 del presente statuto, l'Avis Provinciale è costituita da soci persone giuridiche e soci persone fisiche.
- c.2 Sono soci persone giuridiche dell'Avis Provinciale: le Avis Comunali, di base - ed equiparate -, nonché le Avis territoriali di coordinamento intermedie già costituite alla data del 12 gennaio 2019 e operanti nel territorio amministrativo corrispondente.
- c.3 Sono soci persone fisiche dell'Avis Provinciale tutti coloro che abbiano aderito alle Avis Comunali, di base od equiparate operanti nel territorio amministrativo.

ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

- c.1 La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.
- c.2 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né a eredi o legatari.
- c.3 I soci persone fisiche partecipano all'Assemblea Provinciale attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Comunali, di base ed equiparate, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano.
- c.4 I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea Provinciale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero, previa delega, dal rappresentante legale di altro associato persona giuridica; il quale può essere portatore di un massimo di 5 deleghe.
- c.5 Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.
- c.6 La partecipazione all'Assemblea Provinciale, sia ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni 200 soci o frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni Avis Comunale e/o equiparata.
- c.7 I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis Comunali, di base o equiparate in possesso dei requisiti statutari richiesti alla data del 31 dicembre dell'anno sociale precedente; fermo restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell'anno di riferimento né essere inferiore al terzo di tale numero.
- c.8 La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento Nazionale.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- c.1 Le modalità di recesso, esclusione e di espulsione degli associati persone fisiche e giuridiche nonché le fattispecie per la perdita della qualifica di socio da parte della persona fisica sono regolate negli statuti dell'Avis Nazionale e di quella Comunale, di base o equiparate, ai quali si fa rinvio.

ART. 7 - ALBO PROVINCIALE DEI BENEMERITI

- c.1 L'Avis Provinciale potrà istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o contribuiscono con il proprio sostegno, anche una tantum, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Provinciale.
- c.2 Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

ART. 8 - ORGANI

- c.1 Sono organi dell'Avis Provinciale:
- a) l'Assemblea Provinciale degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;



- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente e il Vice Presidente Vicario;
- e) l'Addetto contabile e di bilancio;
- f) l'Organo di controllo, laddove istituito; in caso di nomina dell'Organo di controllo, la nomina dell'Addetto contabile e di bilancio, di cui alla precedente lettera e), è facoltativa.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI

- c.1** L'Assemblea Provinciale degli Associati è composta dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblies Comunali ed equiparate. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell'Assemblea Provinciale ordinaria dell'anno successivo.
- c.2** Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il Presidente e legale rappresentante se trattasi persona giuridica.
- c.3** Il Presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia temporaneamente impedito a partecipare alla Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi del comma 4 dell'art. 5.
- c.4** L'Assemblea Provinciale degli Associati si riunisce, anche mediante modalità virtuali, in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Provinciale e la ratifica del preventivo finanziario, già approvato dal Consiglio medesimo.
- c.5** L'Assemblea, anche mediante modalità virtuali, si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere deliberazioni di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Provinciale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dall'Addetto contabile e di bilancio/dal Presidente dell'Organo di controllo.
- c.6** L'Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.
- c.7** In prima convocazione l'Assemblea Provinciale è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell'art. 5; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra. In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.
- c.8** Per dichiarare la decadenza dell'intero Consiglio Provinciale occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell'Assemblea Provinciale. La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del presente articolo.
- c.9** Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione Provinciale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell'Assemblea Provinciale. Per deliberare le modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; in terza convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione, da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza di almeno il due per cento degli associati; la proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
- c.10** Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.
- c.11** Alla Assemblea Provinciale degli Associati partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, i componenti dell'Organo di controllo/l'Addetto contabile e di bilancio e i Consiglieri Regionali della stessa Avis Provinciale se non delegati.
- c.12** Della convocazione della Assemblea Provinciale viene data comunicazione all'Avis Regionale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

c.13 Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 10 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 Spetta all'Assemblea ordinaria Provinciale degli associati:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Provinciale e dalla relazione dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di controllo;
- b) la ratifica del bilancio preventivo di spesa, approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- c) l'approvazione di impegni economici pluriennali;
- d) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- e) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché della Commissione Verifica Poteri, disciplinata dal Regolamento;
- f) la nomina e la revoca dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di controllo;
- g) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci persone fisiche all'Assemblea Regionale degli Associati;
- h) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/Addetto contabile e di bilancio/Organo di controllo;
- i) la formulazione della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Regionale nel rispetto di quanto disposto dal regolamento nazionale;
- j) la determinazione delle quote sociali di propria competenza;
- k) ogni altro adempimento che non rientri, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

c.2 Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- b) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale ovvero di almeno un terzo degli associati;
- c) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

c.3 Le competenze dell'Assemblea Provinciale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Provinciale.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

c.1 Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da un minimo di 5 membri, eletti dall'Assemblea Provinciale degli Associati nel numero deliberato dall'Assemblea dell'anno precedente a quella del rinnovo delle cariche associative, purché in numero dispari.

c.2 Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge al proprio interno il Presidente, e su proposta del Presidente medesimo, uno o due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario, il Segretario e il Tesoriere i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

c.3 L'Ufficio di Presidenza, nonché i componenti, eletti all'interno del Consiglio Provinciale su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all'art. 12 del presente Statuto.

c.4 Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce, anche mediante modalità virtuali, in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 28 febbraio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale degli Associati nei termini di cui al 4° comma dell'art. 9 e in via straordinaria, anche mediante modalità virtuali, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda l'Addetto contabile e di bilancio/Organo di controllo. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già



STATUTO AVIS PROVINCIALE

ratificato dall'Assemblea Provinciale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c.5 La convocazione del Consiglio Provinciale viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.

c.6 Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

c.7 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, della quale viene preso atto con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quella di proposta all'Assemblea Generale degli Associati dell'Avis Nazionale circa l'espulsione di un'Avis Comunale, di base – o equiparate – ovvero per quella di proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al precedente comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri.

c.11 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.

c.12 Al Consiglio Direttivo Provinciale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Provinciale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutarî. Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno nominare un Direttore Generale, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.

c.13 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Provinciale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al comma 5 del presente articolo, si applica la lett. c) del 2° comma dell'art. 13.

c.14 I poteri del Consiglio Direttivo Provinciale possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo.

c.15 Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo Provinciale delibera **E APPROVA** il proprio Bilancio Sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017 e sue successive integrazioni.

ART. 12 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

c.1 Il Comitato Esecutivo - cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale degli Associati per il tramite del Consiglio Provinciale - delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:

- a) la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle Avis associate;
- b) la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;
- c) l'acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;

STATUTO AVIS PROVINCIALE

- d) l'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Provinciale;
 - e) la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;
 - f) la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
 - g) il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Provinciale.
- c.2 Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Provinciale, del quale esegue le delibere; attende all'ordinaria amministrazione; assume, in luogo del Consiglio Provinciale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.
- c.3 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo e per la formazione delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio Provinciale, fermi restando i tempi dell'approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto.
- c.4 In tutti i casi di decadenza del Consiglio Provinciale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 11, all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio Provinciale.

ART. 13 - IL PRESIDENTE

- c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Provinciale al proprio interno, presiede l'Avis Provinciale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
- c.2 Al Presidente spetta, inoltre:
- a) convocare e presiedere l'Assemblea Provinciale degli Associati, il Consiglio Provinciale, il Comitato Esecutivo, nonché formularne l'ordine del giorno;
 - b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo;
 - c) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.
- c.3 Nell'espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
- c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.
- c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

ART. 14 - ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO

- c.1 L'Addetto Contabile e di Bilancio è nominato dall'Assemblea Provinciale degli Associati e deve essere dotato di adeguata competenza.
- c.2 L'Addetto Contabile e di Bilancio dura in carica 4 anni e può essere rinominato.
- c.3 L'Addetto Contabile e di Bilancio ha funzione di supporto al Consiglio Direttivo; esamina il bilancio consuntivo e formula in apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni circa la correttezza del bilancio e la sua corrispondenza alla documentazione contabile.
- c.4 L'Addetto Contabile e di Bilancio partecipa di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.
- c.5 L'Addetto Contabile e di Bilancio è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

ART. 15 - L'ORGANO DI CONTROLLO

- c.1 La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del Dlgs. N. 117/2017. L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data



STATUTO AVIS PROVINCIALE

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

c.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

c.3 Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

c.4 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

c.5 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

c.6 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 - PATRIMONIO

c.1 Il patrimonio dell'Avis Provinciale, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendo lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- e) ogni altro incremento derivante dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis Provinciale, nel rispetto delle norme di legge.

c.3 Il Consiglio Direttivo Provinciale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'ente, nel rispetto del suo scopo sociale.

c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17 - RISORSE

c.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati,

STATUTO AVIS PROVINCIALE

donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, del presente Statuto.

ART. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO

- c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
- c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale il preventivo di bilancio dell'anno successivo che verrà ratificato entro il 30 di marzo dall'Assemblea Provinciale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
- c.3 L'Associazione redige il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio a norma di quanto stabilito dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e dei decreti ministeriali in materia.
- c.4 Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.
- c.5 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

ART. 19 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

- c. 1 L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
 - a) Il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- c.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- c.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

ART. 20 - CARICHE

- c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per l'Addetto contabile e di bilancio e l'Organo di controllo, se esterni all'associazione.
- c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico.
- c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 11, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.
- c.4 Lo statuto dell'Avis Regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.
- c.5 Tutti i componenti dell'organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
- c.6 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.



10

ART. 21 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

c.1 Lo scioglimento dell'Avis Provinciale può avvenire con delibera dell'Assemblea Provinciale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 22 - RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale, e di quello dell'Avis Regionale sovraordinata nonché dalle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

ART. 23 - NORMA TRANSITORIA

c.1 Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell'AVIS Nazionale.

c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato quadriennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell'art. 20 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati sotto la vigenza del precedente Statuto.

c.4 L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative provinciali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.



The image shows a handwritten signature in dark ink, followed by a circular notary seal. The seal features a central star and the text "NOTAIO SILVIO FU ANNI POS" around the perimeter, with "BRESCIA" at the bottom.